

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	24536 – 2 ottobre 2019
Dispositivo	
Il comportamento antieconomico va valutato secondo le circostanze fattuali adottate, tenendo conto se è in fase di start up	

COMPENDIO

Sempre più presente, nel caso di accertamenti presuntivi, **il comportamento antieconomico** del contribuente fondato sul presupposto della ricerca dell'utile quale fine dell'impresa. L'orientamento che va via via consolidandosi nella giurisprudenza è che tale comportamento possa celare **operazioni di evasione** dalle imposte.

Ricordiamo che ai sensi dell'**articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973** l'accertamento analitico-induttivo consiste nella contestazione dell'evasione mediante il ricorso a presunzioni "qualificate", ovvero gravi, precise e concordanti. Il contribuente può superare le **presunzioni qualificate**, o **semplicissime** in caso di rettifica induttiva **articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973**, dell'Amministrazione finanziaria.

In tale ambito di interesse la sentenza richiamata la quale ha evidenziato che tale comportamento può essere giustificato anche nel caso di attività appena iniziata.

"Tuttavia, nel caso di specie, il giudice a quo, nel valutare l'antieconomicità e l'incongruità della spesa, ha totalmente omissa ogni considerazione delle circostanze fattuali (attinenti alle concrete modalità di svolgimento della fase iniziale dell'attività in questione, con particolare riguardo ai relativi costi fissi) addotte dalla ricorrente che, ove debitamente apprezzate, avrebbero potuto, in ipotesi, escludere il fondamento stesso del relativo ragionamento inferenziale."